

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

(deliberazione ARG/com 80/09)

1 Premessa

- 1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (terzo trimestre 2009) delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Come già avvenuto nel secondo trimestre 2009, l'aggiornamento trimestrale viene fatto in maniera congiunta per le componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. Pertanto la delibera contiene, oltre all'aggiornamento delle componenti tariffarie e delle disposizioni di erogazione in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui alla parte IV del Testo Integrato¹, anche quello di componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.3 Più in dettaglio, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica prevede interventi relativamente ai seguenti profili:
 - a) disposizioni in materia di regimi tariffari speciali e modifica della deliberazione ARG/elt 47/08²;
 - b) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
 - c) disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) in materia di oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99³ (di seguito: oneri CV);
 - d) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas;
 - e) aggiornamento del Testo Integrato con quanto previsto da recenti disposizioni dell'Autorità in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili.
- 1.4 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio ciascuno dei profili appena elencati.

2 Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali e modifica della deliberazione ARG/elt 47/08

Regimi tariffari speciali: aggiornamento corrispettivo per il servizio di vendita

- 2.1 Il comma 74.4 del Testo Integrato prevede che la componente tariffaria compensativa destinata a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali di cui ai commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo Integrato e diverso dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., sia pari alla differenza tra:
 - a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

¹ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, c.s.m.i.

² La deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08.

³ Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

- b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui alla precedente lettera b) è fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

- 2.2 Con riferimento, invece, alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo Integrato.
- 2.3 L'Autorità ha aggiornato, con deliberazione n. ARG/elt 78/09⁴, le condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela. Coerentemente con le precedenti decisioni dell'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, per il trimestre luglio-settembre 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo Integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, aggiorna i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b). I medesimi sono fissati pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata alla delibera oggetto della presente relazione tecnica.
- 2.4 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica è stata inoltre prevista la modifica del comma 2.4 della deliberazione ARG/elt 47/08, al fine di chiarire le modalità di calcolo del corrispettivo CE.

3 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico

Aggiornamento della componente tariffaria A3

- 3.1 Sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 54.1, lettera b) del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009, evidenzia un peggioramento delle previsioni rispetto a quelle del precedente trimestre, con un disavanzo stimabile in oltre 200 milioni di euro.
- 3.2 Il disavanzo di cui al precedente punto 3.1 è prevalentemente riconducibile alla previsione:
- a) di aumento di alcuni oneri in capo al conto A3 nel 2009, tra cui gli oneri relativi agli incentivi per gli impianti fotovoltaici;
 - b) di riduzione del gettito della componente tariffaria A3 a seguito della contrazione dei consumi di energia elettrica nel 2009 rispetto all'anno precedente.
- 3.3 Nel corso del 2009, inoltre, il GSE dovrà far fronte a consistenti esborsi relativi al conguaglio della componente di costo evitato di combustibile (di seguito: CEC), di competenza del 2008.
- 3.4 Le prime previsioni per l'anno 2010 evidenziano una diminuzione degli oneri in capo al GSE relativamente all'acquisto dei certificati verdi invenduti, ma un deciso aumento degli

⁴ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09.

oneri relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici, che dovrebbero attestarsi, nel medesimo anno, tra i 500 e i 900 milioni di euro.

- 3.5 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria A3. L'aliquota media della componente tariffaria A3, per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2009, viene pertanto fissata pari a 1,189 centesimi di euro/kWh, con un aumento di 0,172 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.
- 3.6 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto altresì ad aggiornare la quota parte di cui al comma 47.3 del Testo Integrato, in relazione all'aumento previsto degli oneri di cui al comma 56.8 del medesimo Testo Integrato (anche tenuto conto delle modifiche di cui al successivo punto 36.4).

Prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga

- 3.7 In relazione all'adeguamento dell'aliquota della componente A3 di cui al precedente punto 3.5, è stata applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del Testo Integrato, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08⁵.
- 3.8 In particolare, si ricorda che, con deliberazione n. 348/07 l'Autorità ha disposto di procedere, dal 1 aprile 2008, all'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, prevedendo che, a tendere, sia applicata a detti clienti un'articolazione tariffaria così definita (articolazione tariffaria obiettivo):
- a) aliquote differenziate su tre scaglioni di consumo mensile, vale a dire da 0 a 4 GWh/mese, oltre 4 GWh/mese fino a 12 GWh/mese, oltre 12 GWh/mese;
 - b) applicazione allo scaglione tra 4 e 12 GWh/mese di una aliquota pari al 50% di quella applicata al primo scaglione e di un'aliquota nulla per i consumi eccedenti i 12 GWh/mese.
- 3.9 Con la medesima deliberazione n. 348/07 è stato altresì previsto un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti a quelle previste nel precedente alinea, prevedendo che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008.
- 3.10 Le modalità operative per applicare le disposizioni di cui al precedente punto 3.9 sono state illustrate nelle relazioni tecniche alle deliberazioni ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08⁶.
- 3.11 Nel secondo trimestre 2009 la componente tariffaria A3 era applicata alle utenze in alta e altissima tensione secondo una struttura intermedia rispetto all'articolazione tariffaria obiettivo.
- 3.12 Applicando le modalità operative di cui al precedente punto 3.10, la componente A3 assume nel terzo trimestre 2009, per le utenze in alta e altissima tensione, un'articolazione tariffaria intermedia, così calcolata:
- a) un'aliquota invariata, rispetto al precedente trimestre, per il secondo scaglione di consumo mensile (oltre 4 GWh/mese fino a 8 GWh/mese);

⁵ Deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08.

⁶ Deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08.

- b) aliquote aumentate per il primo scaglione mensile (fino a 4 GWh/mese) e per il terzo (oltre 8 GWh/mese un'aliquota fino a 12 GWh/mese), calcolate in modo da assorbire gli aumenti di gettito richiesti per le utenze in alta e altissima tensione e che il terzo scaglione risulti essere pari alla metà del primo.

Aggiornamento della componente tariffaria UC3

- 3.13 L'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08⁷ ha istituito, per il periodo 2009-2011, un meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione (di seguito: meccanismo di garanzia).
- 3.14 In particolare, la deliberazione ARG/elt 188/08, prevede che, in ciascun anno del periodo 2009-2011 qualora, rispetto ai volumi di energia elettrica presi a riferimento per la determinazione delle tariffe di trasmissione di cui al comma 13.1, lettera a) e 16.1 del Testo Integrato nell'anno medesimo, a consuntivo si registrino variazioni eccedenti, in più o in meno, la franchigia dello 0,5%, il maggiore o minore ricavo tariffario derivante dal superamento di detta franchigia è posto in capo al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui al comma 54.1, lettera h) del Testo Integrato (di seguito: Conto UC3).
- 3.15 L'articolo 4, comma 4, della deliberazione ARG/elt 188/08 prevede che Terna, ai fini di accedere al meccanismo di garanzia, presenta specifica istanza all'Autorità entro il termine inderogabile del 31 marzo 2009.
- 3.16 Con comunicazioni 3 marzo 2009⁸ e 15 giugno 2009⁹, Terna ha presentato istanza per avvalersi del meccanismo di garanzia, fornendo altresì una stima aggiornata relativa all'anno 2009 dell'energia elettrica assoggettata ai corrispettivi di trasmissione.
- 3.17 Sulla base delle stime fornite da Terna di cui al precedente punto 3.16, l'integrazione da riconoscere alla medesima società in applicazione del meccanismo di garanzia potrebbe risultare pari a circa 70 milioni di euro.
- 3.18 Il suddetto onere comporterebbe un disavanzo economico di competenza del 2009 per il Conto UC3, solo in parte compensato dalle disponibilità pregresse del medesimo Conto, come comunicate dalla Cassa.
- 3.19 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria UC3. L'aliquota media della componente tariffaria UC3, per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2009, viene pertanto fissata pari a 0,055 centesimi di euro/kWh, con un aumento di 0,010 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.

Altre componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.20 Non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa relativi al settore elettrico. Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica pertanto conferma il valore delle altre componenti tariffarie relative al settore elettrico A e UC e della componente MCT in vigore nel secondo trimestre 2009.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08.

⁸ La comunicazione di Terna S.p.A. all'Autorità del 3 marzo 2009, prot. n. TE/P20090002785, ricevuta dall'Autorità in data 9 marzo 2009, prot. n. 10915.

⁹ La comunicazione di Terna S.p.A. all'Autorità del 15 giugno 2009, prot. n. TE/P20090007839, ricevuta dall'Autorità in data 18 giugno 2009, prot. n. 34595.

4 Disposizioni alla Cassa in materia di oneri CV

- 4.1 Con le deliberazioni ARG/elt 26/09¹⁰, ARG/elt 45/09¹¹, ARG/elt 58/09¹², ARG/elt 65/09¹³ e ARG/elt 66/09¹⁴ l'Autorità ha riconosciuto gli oneri CV per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, alle società Enel Produzione S.p.A., Edipower S.p.A., Tirreno Power S.p.A., E.ON Produzione S.p.A, A2A Trading S.r.l. e A2A S.p.A., per un totale di circa 29,5 milioni di euro.
- 4.2 I suddetti provvedimenti sono stati adottati in ottemperanza alle sentenze n. 2300/07¹⁵ e in parziale ottemperanza alle sentenze n. 4694/07¹⁶ e n. 4695/07¹⁷ del Tar Lombardia.
- 4.3 L'Autorità ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato avverso alle sentenze n. 4694/07 e n. 4695/07, limitatamente al preteso riconoscimento degli oneri CV riferiti all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli ultimi nove mesi dell'anno 2003 e nei primi tre mesi dell'anno 2004. Gli appelli sono tuttora pendenti innanzi al Consiglio di Stato.
- 4.4 Sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa, le disponibilità finanziarie del Conto oneri per certificati verdi, di cui al comma 54.1, lettera m), del Testo Integrato (di seguito: conto VE), alla data dell'8 giugno 2009, risultano pari a 25,46 milioni di euro, leggermente inferiori pertanto agli oneri riconosciuti di cui al precedente punto 4.1.
- 4.5 Il conto VE era precedentemente alimentato dalla componente VE, istituita con deliberazione n. 227/02¹⁸ e applicata ai clienti del mercato vincolato. La componente è stata successivamente soppressa con il Testo Integrato.
- 4.6 Altri produttori potrebbero fare istanza all'Autorità per il riconoscimento degli oneri di cui al precedente punto 4.1.
- 4.7 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è dato pertanto disposizione alla Cassa di erogare un primo acconto, distribuendo pro-quota le disponibilità del conto VE agli aventi diritto, in misura proporzionale agli oneri complessivamente riconosciuti a ciascuna società.
- 4.8 L'acconto di cui al precedente punto deve essere erogato entro il 10 settembre 2009, sia alle società di cui al precedente punto 4.1, sia ad eventuali altri produttori che, entro la medesima data, abbiano trasmesso all'Autorità, istanza per il riconoscimento degli oneri CV per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003.
- 4.9 Con successivo provvedimento saranno definite le modalità di raccolta delle ulteriori risorse eventualmente necessarie alla copertura degli oneri CV, anche in relazione alla situazione del contenzioso.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2009, ARG/elt 26/09.

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, ARG/elt 45/09.

¹² La deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2009, ARG/elt 58/09.

¹³ La deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 65/09.

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 66/09.

¹⁵ La sentenza n. 2300/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia.

¹⁶ La sentenza n. 4694/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia.

¹⁷ La sentenza n. 4695/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia.

¹⁸ La deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02.

5 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas

- 5.1 Con deliberazione ARG/gas 159/08¹⁹, l’Autorità ha approvato la Parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012” (TUDG), relativa alla “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RTDG), che è entrata in vigore dall’1 gennaio 2009.
- 5.2 L’articolo 35 della RTDG ha definito le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, istituendo due nuove componenti, e riformando l’applicazione di componenti già istituite.
- 5.3 In particolare, la RTDG ha istituito due nuove componenti:
- a) la componente tariffaria *UG₁*, destinata alla copertura degli oneri per eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
 - b) la componente tariffaria *GS*, destinata alla copertura degli oneri del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati.
- 5.4 La RTDG ha inoltre riformato le seguenti componenti, precedentemente istituite, prevedendo di esprimerle in centesimi di euro/standard metro cubo anziché in centesimi di euro/GJ:
- a) la componente tariffaria *RE*, destinata alla copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
 - b) la componente tariffaria *RS*, destinata alla copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas.
- 5.5 Il comma 93.1 della RTDG ha istituito presso la Cassa i differenti “Conti di gestione”, alimentati dal gettito rinveniente dall’applicazione di ogni singola componente di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4.

Componente tariffaria *UG₁*

- 5.6 Al fine del dimensionamento della componente tariffaria *UG₁* si è tenuto conto:
- a) del gettito atteso per il primo semestre 2009 dall’applicazione delle tariffe di distribuzione approvate dall’Autorità per l’anno termico 2007-2008, applicate dalle imprese ai sensi delle disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08;
 - b) del gettito atteso per il secondo semestre 2009 dall’applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all’articolo 35 della RTDG, come fissate nel presente provvedimento;
 - c) della stima del gettito atteso dall’applicazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2009, determinate sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità, come trasmessi dalle imprese distributrici ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7 della RTDG.
- 5.7 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica la componente *UG₁* è stata dimensionata pari a 0,2852 centesimi di euro/standard metro cubo.

¹⁹ La deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.

Componente tariffaria GS

- 5.8 Con deliberazione ARG/gas 20/09²⁰ è stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione.
- 5.9 Le modalità applicative dell'ammontare della compensazione alla spesa sostenuta dai clienti che versano in condizioni di disagio economico e la parallela definizione dell'ammontare dell'aliquota della componente tariffaria deputata a compensare l'onere posto in capo al sistema sono in via di definizione.
- 5.10 In attesa della conclusione del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 20/09, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica ha confermato transitoriamente pari a zero la componente tariffaria GS.

Altre componenti tariffarie relative al settore gas

- 5.11 Non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa relativi al settore gas.
- 5.12 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica ha pertanto confermato per il terzo trimestre 2009 i valori delle componenti tariffarie RE e RS, riformulandole in centesimi di euro/standard metro cubo, secondo quanto previsto dalla RTDG, e, rispettivamente, pari a 0,0563 e 0,0313 centesimi di euro/standard metro cubo.
- 5.13 Il medesimo provvedimento ha altresì confermato il valore della componente tariffaria φ , istituita con deliberazione ARG/com 36/09²¹.

6 Aggiornamento del Testo Integrato.

- 6.1 Il comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09²² prevede che la differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto 18 dicembre 2008²³, e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta a carico del Conto A3.
- 6.2 Il comma 8.2 del medesimo provvedimento prevede che i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 7 medesimo provvedimento, sono posti a carico del conto A3, previa comunicazione all'Autorità al fine della verifica da parte della medesima Autorità.
- 6.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica pertanto il Testo integrato viene modificato per tener conto delle disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/elt 1/09, aggiornando l'elenco degli oneri posti in capo al Conto A3 di cui al comma 56.2 del Testo Integrato, diversi da quelli di cui al comma 56.1 del medesimo Testo Integrato.
- 6.4 Viene altresì aggiornato l'elenco di cui al comma 56.8 del medesimo Testo Integrato, relativo alle partite economiche attinenti ad oneri a carico del conto A3 non riconducibili al

²⁰ La deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09.

²¹ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09.

²² La deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09.

²³ Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008.

provvedimento CIP 6/92²⁴ e per le quali si richiede la separazione contabile, per tener conto degli aggiornamenti apportati all'elenco di cui al comma 56.2 dal provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, nonché di quelli apportati nelle ultime delibere di aggiornamento trimestrale.

²⁴ Il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994.